D.L. 78/2009

Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e
della partecipazione italiana a missioni internazionali

Nota di lettura delle disposizioni in materia di lavoro pubblico

DI MARIA TERESA ALTORIO

Art. 17.
(Enti pubblici: economie, controlli, Corte dei conti).

Stabilizzazione

L'articolo 17, ai commi 10, 11 e 12, prevede che le pubbliche amministrazioni, per il triennio 2010-2012, possano procedere all'immissione in ruolo del personale precario con tre diverse modalità.

Il comma 10 prevede che tutte le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno nonche' dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale, possono bandire concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato con una riserva di posti, non superiore al 40 per cento dei posti messi a concorso, per il personale non dirigenziale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) e di cui all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008).

Come noto, ai sensi del comma 558 della Finanziaria 2007 e del comma 90 dell'art. 3 della Finanziaria 2008, , si tratta del personale non dirigenziale:

- in servizio al 1° gennaio 2007 a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi;
- in servizio al 1° gennaio 2007 a tempo determinato che maturi tre anni di servizio, anche non continuativi, in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006;
- che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della legge Finanziaria 2007, ossia il personale che è stato in servizio nel periodo compreso fra il 2002 ed il 2006;

- che consegua i requisiti di anzianita` di servizio triennale in virtu` di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007.

Il comma 11, poi, prevede che le pubbliche amministrazioni, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno nonche' dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale, possono altresi' bandire concorsi pubblici per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare con apposito punteggio l'esperienza professionale maturata dal personale di cui al comma 10 e dal personale di cui all'articolo 3, comma 94, lettera b), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ossia il personale gia` utilizzato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in essere alla data di entrata in vigore della legge finanziaria 2008, e che alla stessa data abbia gia` espletato attivita` lavorativa per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007.

Il comma 12 prevede che, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, le pubbliche amministrazioni possono assumere il personale appartenente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, vale a dire il personale per il quale non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, in possesso del requisito di anzianita' di servizio pari a tre anni maturati nelle medesime qualifiche e nella stessa amministrazione. Sono a tal fine predisposte da ciascuna amministrazione apposite graduatorie, previa prova di idoneita' ove non gia' svolta all'atto dell'assunzione. Le predette graduatorie hanno efficacia non oltre il 31 dicembre 2012.

Il comma 13 prevede infine che per il triennio 2010-2012 le amministrazioni pubbliche possono destinare il 40 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi dalla normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, per le assunzioni dei vincitori delle procedure concorsuali bandite ai sensi dei commi 10 e 11.

Termini validità delle graduatorie

Il comma 19 proroga ulteriormente i termini di validità delle graduatorie, prevedendo che le graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 1° gennaio 2004, sono prorogate al 31 dicembre 2010.

Si rammenta che l'art. 5 della legge 27 febbraio 2009, n. 14, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 (c.d. milleproroghe), aveva prorogato al 31 dicembre 2009 il termine delle graduatorie

per le assunzioni a tempo indeterminato approvate successivamente al 1° gennaio 1999 relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni.

Trattamento delle assenze per malattia e controlli

Il comma 23 apporta significative modifiche all'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Per quanto riguarda le disposizioni direttamente applicabili alle amministrazioni locali, la lett. b) del comma 23, nel modificare il comma 2 dell'art. 71, prevede che la certificazione medica da presentare come giustificativo nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare, può essere rilasciata da struttura sanitaria pubblica o anche da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

Al comma 3 dell'art. 71 e' soppressa la disposizione che prevede che "Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, sono dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi". Si torna, dunque, al regime antecedente all'entrata in vigore dell'art.71.

Viene abrogato, poi, il comma 5 che prevedeva che le assenze dal servizio dei dipendenti non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa.

Il legislatore inoltre prevede che gli effetti di tale abrogazione concernono le assenze effettuate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Per quanto riguarda gli oneri derivanti dagli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali su richiesta delle Amministrazioni pubbliche interessate, la norma prevede che questi rientrano nei compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale; conseguentemente i relativi oneri restano comunque a carico delle aziende sanitarie locali. Pertanto, a decorrere dall'anno 2010 in sede di riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale e' individuata una quota di finanziamento destinata a tali scopi, ripartita fra le regioni tenendo conto dell'incidenza sui propri territori di dipendenti pubblici; gli accertamenti di cui medico - legali sono effettuati nei limiti delle ordinarie risorse disponibili a tale scopo.

Disposizioni in materia di lavoro flessibile

Il comma 26 apporta modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Al comma 2 dell'articolo 36, viene incluso tra le tipologie di lavoro flessibile cui possono ricorrere le pubbliche amministrazioni, anche il lavoro accessorio di cui alla lettera d), del comma 1, dell'articolo 70 del decreto legislativo n. 276/2003, e successive modificazioni ed integrazioni.

Si rammenta, infatti, che il decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito in legge il 9 aprile 2009, n. 33, ha esteso anche alle pubbliche amministrazioni la possibilità di utilizzare il lavoro accessorio.

Il comma 12 dell'articolo 7 ter della citata norma ha infatti interamente sostituito la lettera d) del comma 1 dell'articolo 70 del d.lgs n. 276/2003 e s.m.i., facendo rientrare nel concetto di "prestazioni di lavoro accessorio" anche le attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito: *" di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà anche in caso di committente pubblico".*

Sull'argomento è stata di recente emanata un'apposita Circolare da parte dell'Inps, n. 88/2009, nella quale vengono forniti criteri interpretativi del nuovo quadro normativo e utili indicazioni operative circa le modalità applicative del lavoro accessorio nelle pubbliche amministrazioni.

Una ulteriore novità riguarda le sanzioni relative alla violazione delle disposizioni in materia di lavoro flessibile.

In particolare, il comma 3 dell'art. 36 e' interamente sostituito, per cui, secondo la nuova previsione, "*al fine di evitare gli abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di apposite istruzioni fornite con Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, le amministrazioni redigono un analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate da trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei di valutazione o ai servizi di controllo interno di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonche' alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica che redige una relazione annuale al Parlamento".*

E' prevista inoltre una specifica sanzione a carico del dirigente responsabile di irregolarita' nell'utilizzo del lavoro flessibile, al quale non puo' essere erogata la retribuzione di risultato.

Nell'ambito del rapporto al Dipartimento della Funzione pubblica di cui al comma 3, le amministrazioni comunicano anche le informazioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili.

Viene aggiunto, poi, il comma 6 all'art. 36, prevedendo che *"Le disposizioni previste dall'articolo 5, commi 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 si applicano esclusivamente al personale reclutato secondo le procedure di cui all'articolo 36, comma 1, lettera b)".*

Si rammenta che i commi 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies dell'art. 5 del decreto n. 368/2001 disciplinano il diritto di precedenza dei lavoratori assunti a termine,

prevedendo che il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza, fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine.

A norma del comma 4-quinquies, il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza, rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali.

Il diritto di precedenza di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro rispettivamente sei mesi e tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso e si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro

Resta da chiarire la precisazione secondo cui tali commi si applicano solo al personale reclutato secondo le procedure di cui all'articolo 36, comma 1, lettera b), posto che il comma 1 dell'art. 36 non contiene nessuna lett. b). Probabilmente si tratta di un refuso, e il riferimento è da intendersi al comma 1 dell'art. 35 e non dell'art. 36.

Il comma 27, infine, prevede che si applichino anche all'affidamento di incarichi esterni di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le disposizioni previste dal comma 3 dell'articolo 36, ossia l'obbligo di invio dei relativi dati al Dipartimento della Funzione pubblica nonché le sanzioni previste a carico dei dirigenti nel caso di irregolarità nell'utilizzo del lavoro flessibile.

Affidamento di incarichi esterni

Il comma 31 prevede, attraverso una integrazione dell'elenco di cui al comma 1 dell'art. 3 della legge n. 20/1994, nuove ipotesi di atti su cui si esercita il controllo preventivo di legittimità.

La norma infatti sancisce che il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti si esercita, a norma dell' articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, anche sugli atti e contratti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 nonché sugli atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.